

Comune di Mascali

Provincia di Catania

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO

Approvato con delibera di

Consiglio Comunale n. 132 del _29/12/20030

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ACQUA POTABILE

NEL COMUNE DI MASCALI

INTRODUZIONE

**Il presente regolamento disciplina la fornitura di acqua potabile
dall'Acquedotto Comunale.**

Generalità

ai fini del presente regolamento, s'intendono:

Per tubazione stradale, il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dall'impianto di captazione o distribuzione, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Per allacciamento d'utenza o impianto esterno, quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (quest'esclusa) ed il punto di consegna dell'acqua all'utenza (questo compreso) individuato nella presa a pozzetto o rubinetto a quadrante ubicate al confine della proprietà, e comunque compreso nella proprietà pubblica e facilmente accessibile.

L'impianto esterno è eseguito a cura e criterio del Comune che provvederà ad esercirlo effettuando le modificazioni e manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio e realizzando se del caso, anche allacciamenti per altri utenti.

Per impianto interno, il complesso delle tubazioni ed accessori che adduce l'acqua dal punto di consegna, che corrisponde al limite dell'impianto esterno, al contatore, questo escluso.

Per contatore, l'apparato di misura dell'acqua fornito ed installato a cura e spese del concessionario secondo le direttive tecniche dell'ufficio acquedotto.

Per punto di consegna, il punto ove termina l'acquedotto pubblico ed inizia l'acquedotto privato. E' il punto ove, di norma, è installato il contatore.

L'esecuzione delle opere dell'impianto interno e la manutenzione sono a carico del proprietario o per esso, dell'utente, che dovrà effettuarle con la massima cura, risultando responsabile di tutti i danni derivanti dal cattivo stato delle opere e/o dalla loro erronea esecuzione.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono comunque rispondere alle norme di buona tecnica e di leggi vigenti in materia.

Art. 1 - Concessione acqua potabile

L'acqua potabile, di proprietà del Comune, è somministrata di norma lungo le vie nelle quali esistono le condotte di distribuzione dell'Acquedotto Comunale.

L'acqua è fornita per gli usi domestici o altri in quantità commisurata alla portata degli impianti di distribuzione, secondo indicazioni che di volta in volta saranno impartite dall'Ufficio acquedotto.

In caso di necessità detti usi potranno, con ordinanze, essere temporaneamente limitati o vietati alla cittadinanza che, ove possibile, sarà tempestivamente avvisata.

Le concessioni sono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente Regolamento.

In ogni caso i concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora per cause dipendenti da forza maggiore o per lavori e riparazioni alle condotte, alle saracinesche, ai serbatoi, alle macchine, siano privati temporaneamente dell'uso dell'acqua e non vi sia stata Possibilità di avviso.

Art. 2 - Quantità delle prese

La concessione di acqua potabile ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una o più prese, secondo il numero di unità abitative in esso presenti, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano, per ognuna delle quali dovranno, comunque, essere sottoscritte le clausole e le modalità di fornitura per accettazione, fermo restando che per ogni unità non potrà essere concessa più di una presa.

Sono vietati, di norma, gli allacciamenti di tipo misto (domestico e diverso da domestico).

Ogni presa dovrà essere destinata unicamente all'uso per la quale è stata concessa.

Art. 3 - Proprietà e manutenzione delle opere di presa, di misura e degli impianti interni di utenza

Tutte le opere necessarie alla fornitura di acqua potabile fino al punto di consegna sono eseguite e mantenute dal Comune, che ne rimane proprietario.

In casi di particolare necessità, i lavori occorrenti per portare la tubatura Comunale fino al punto di consegna potranno essere realizzati da Ditta specializzata indicata dal nuovo utente, in stretto contatto, sotto il controllo e verifica finale dell'Ufficio Tecnico. Terminati i lavori, il Comune, previo opportuno collaudo, diverrà proprietario della nuova tubatura ad esso spetterà la manutenzione fino al punto di consegna.

Il Comune provvederà alla fornitura, montaggio e sigillatura del contatore che rimane sempre di sua proprietà e l'utente (o chi per esso), ricevendolo in consegna, risponderà della collocazione e della buona conservazione dello stesso. Per la fornitura del contatore è dovuta una tariffa di noleggio da addebitarsi nelle fatture semestrali.

In casi particolari, per motivi legati a specifiche particolarità del misuratore o in caso di indisponibilità di tali apparecchi, l'utente potrà essere invitato dall'Amministrazione Comunale a provvedere per proprio conto alla fornitura del contatore, che diverrà di proprietà Comunale, del tipo o modello indicato dall'Ufficio Tecnico. In tale ipotesi non sarà dovuta la tariffa di noleggio.

L'esecuzione e la manutenzione degli impianti interni nonché delle reti di distribuzione e degli apparecchi di utilizzazione nell'interno degli stabili, dopo il punto di consegna sono eseguite a cura, spese e sotto la responsabilità dell'utente, il quale potrà avvalersi, per la loro realizzazione, di persona o ditta di propria fiducia.

L'utente dovrà osservare nell'esecuzione e manutenzione dell'impianto interno di cui rimane unico responsabile, tutte le norme prescritte dalle Autorità competenti e tutte le eventuali

disposizioni che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.

In particolare nelle erogazioni ordinarie l'utente deve rispettare le seguenti norme:

a) il contatore deve essere situato nel punto più vicino possibile (max 3 m.) dal punto di consegna, salvo diversi accordi con il Comune;

b) la condotta a valle del punto di consegna deve essere dotata di due rubinetti d'arresto, un rubinetto di scarico e una valvola di non ritorno, collocati dopo il contatore ed alla minore possibile distanza da esso secondo lo schema di impianto che sarà concordato con il Comune, oltre al rubinetto e quadrante posti al limite dell'impianto esterno.

L'utente non potrà utilizzare quantitativi di acqua, oltre a quelli dichiarati nella domanda di somministrazione, senza avere ottenuto preventivamente l'autorizzazione del Comune.

L'utente deve provvedere affinché siano preservati dalla manomissione e da guasti il contatore e gli altri apparecchi di proprietà del Comune, nei confronti del quale è responsabile dei danni prodotti da qualsiasi causa. Esso è pertanto tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni ed eventualmente per le sostituzioni che si rendessero necessarie.

L'utente deve provvedere altresì a lasciare defluire una conveniente quantità di acqua, nella stagione invernale, affinché il gelo non provochi guasti alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore. Le eventuali operazioni di disgelo sono in genere eseguite da personale del Comune, ma possono essere eseguite dall'utente dietro autorizzazione del Comune.

In ogni caso sono a carico dell'utente le spese per il disgelo, dell'impianto interno e del contatore per le riparazioni ed eventuali sostituzioni ad esso imputabili, come pure il compenso per l'acqua che può essere andata dispersa.

L'utente deve porre la massima cura della ricerca ed immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che possano provocare dispersioni di acqua: il Comune non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati; l'utente pertanto sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore, indipendentemente dal tempo e modo della sua venuta a conoscenza della dispersione di acqua (anche se per mezzo di dati e documenti del Comune: avvisi verbali, scritti, fatture, ecc.).

Qualora l'utente rilevasse perdite di acqua o riscontrasse qualsiasi anomalia nell'erogazione del servizio dovrà avvisare immediatamente il Comune.

Gli eventuali danni dalla fuoriuscita dell'acqua in caso di rottura del contatore e delle tubazioni a valle del punto di consegna sono a carico dell'utente.

Verificandosi danni agli impianti del Comune, l'utente che in qualsiasi modo vi abbia concorso sarà tenuto a risarcirli.

E' tassativamente vietato allacciarsi direttamente alle tubazioni dell'impianto interno dell'acqua poste prima del contatore, in quanto tale fatto costituisce reato di furto.

E' altresì rigorosamente vietato eseguire manovre od effettuare allacciamenti da altre fonti idriche che possano provocare ritorni nell'acquedotto di acqua o di sostanza estranee provenienti dagli impianti interni o da qualsiasi altra fonte. In particolare l'impianto acqua, esterno e interno, non dovrà essere usato come messa a terra per apparecchiature elettriche (televisori, radio, ecc.).

E' altresì vietato collocare oggetti pesanti od ingombranti, o sostanze corrosive intorno o sopra il misuratore.

Art. 4 - Derivazione irregolare

E' vietato ad ogni utente di farsi a sua volta concedente dell'acqua a proprietari o inquilini di altre unità immobiliari.

Ove si verificano derivazioni irregolari, l'utente originario e il nuovo utente saranno solidamente responsabili per il pagamento dei canoni maturati fino al rilascio di regolare concessione a favore del nuovo utente, salve comunque le sanzioni previste per la violazione del Regolamento.

Art. 5 - Ubicazione del contatore

L'acqua è fornita all'utente fino al punto di consegna.

Il contatore deve essere collocato in apposita nicchia all'esterno del muro perimetrale della proprietà privata, prospiciente il suolo pubblico.

Eccezionalmente, ove ciò non sia possibile, il contatore potrà essere collocato in altro luogo secondo le indicazioni che di volta in volta saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Le spese per la costruzione della nicchia o del manufatto, sono a carico dell'utente.

E' assolutamente vietato all'utente spostare o comunque manomettere il contatore, pena il pagamento delle spese per la rimessa in pristino, senza pregiudizio di ogni azione penale spettante al Comune.

Qualora per eseguire la somministrazione dell'acqua sia necessario collocare in opera conduttura o apparecchi di manovra o di misura su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà preventivamente presentare prova dell'avvenuta costituzione della servitù di acquedotto a carico del terzo.

Il contatore di norma deve essere collocato in luogo facilmente accessibile al Personale del Comune, a breve distanza dalla presa, non esposto al gelo, alla polvere, né in prossimità di sorgenti di calore.

L'eventuale cambio del contatore per manutenzione sarà realizzato a cura e spese del Comune, mentre per ogni altra necessità dell'utente le spese stesse saranno a carico dello stesso. Non sono comprese nella manutenzione del contatore le riparazioni per guasti prodotti da gelo, abusi o incuria.

Pertanto l'utente si impegna a preservare dal gelo le tubazioni, il contatore e gli altri apparecchi, assumendo altresì a proprio carico l'onere dei danni provocati, anche se derivati dalla manomissione degli stessi.

Art. 6 - Spostamento del contatore

Lo spostamento del contatore può essere richiesto solo eccezionalmente dal concessionario.

Saranno a carico dell'Utente le spese necessarie ad effettuare lo spostamento, nonché le spese di sopralluogo.

Per motivate esigenze tecniche o di lettura e verifica, che comportino la necessità di adeguamento della localizzazione del contatore esistente, a quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, l'Ufficio Acquedotto potrà provvedere, a proprie spese, allo spostamento del contatore dandone tempestiva comunicazione all'utente, che dovrà comunque provvedere a sue spese all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.

Art. 7 - Guasti al contatore

Qualora il contatore dovesse risultare guasto o illeggibile per cause non imputabili all'utente, sarà sostituito a cura e spese del Comune.

La sostituzione del contatore sarà fatta alla presenza del concessionario o di un suo incaricato,

che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura finale del vecchio.

Art. 8 - Diametro del contatore

Spetta al Comune, all'atto della concessione della presa, determinare il diametro della diramazione e del contatore, in relazione al consumo massimo richiesto dal concessionario, nonché alle possibilità della rete in quel punto.

Art. 9 - Variazione del diametro del contatore

Qualora il concessionario chieda un contatore di diametro diverso e sia tecnicamente accertata la fondatezza della richiesta e la possibilità della rete in quel punto, il Comune procederà alla sostituzione richiesta previo pagamento delle spese per il sopralluogo e per la posa in opera del nuovo contatore nonché di altri eventuali materiali necessari.

Qualora, durante l'effettivo esercizio della presa, il Comune non ritenga il contatore in opera di diametro adeguato al consumo, ne dispone d'ufficio la sostituzione con altro di diametro diverso addebitando al concessionario le spese per la posa in opera del nuovo contatore nonché altri eventuali materiali necessari.

Art. 10 - Tipo di concessioni

Le concessioni sono continue o temporanee.

Continue le concessioni per uso di edifici di civile abitazione, industriali, artigianali, commerciali, ecc.

Temporanee le concessioni per cantieri, manifestazioni, impianti temporanei, e comunque tutte le erogazioni a carattere saltuario.

L'erogazione dell'acqua può avvenire solo con il sistema a contatore.

Art. 11 - Intestatario della concessione

La concessione di erogazione dell'acqua è fatta di regola al proprietario dell'immobile, o comunque al possessore dell'unità immobiliare.

Art. 12 - Richiesta di Concessione

Per ogni singolo allacciamento dovrà essere presentata domanda in bollo redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio.

La domanda dovrà contenere:

- indicazione dell'intestatario;
- la sua qualità di proprietario possessore, conduttore (usufruttuario, locatario, ecc.);
- l'uso per cui è richiesta la concessione.
- La quantità massima di acqua prelevabile, giornaliera o mensile;
- La consistenza Catastale dell'immobile a cui è destinato l'allacciamento;

Alla richiesta di allacciamento dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 45 della L. 47/85, sottoscritta dal richiedente o chi ne fa le veci, sull'epoca di realizzazione o di ristrutturazione dell'edificio oggetto dell'allacciamento.

Art. 13 - Stipulazione dell'atto di concessione

Ogni singola erogazione è subordinata alla sottoscrizione di apposita concessione d'uso su appositi moduli forniti dal Comune.

La concessione d'uso dovrà essere firmata dal proprietario, possessore o conduttore detto dall'art. 11 o da persona dagli stessi delegata previa presentazione dell'atto di delega.

Nel caso di enti pubblici, collettività o Società, la concessione d'uso dovrà essere firmata, dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, previa presentazione della documentazione.

Le spese inerenti e consequenziali la Concessione sono a carico del concessionario.

I compensi spettanti al Comune per le nuove concessioni sono i seguenti:

a) DIRITTI FISSI	Per allacciamenti domestici EURO 10,00 a vano (i vani accessori si contano per 1/3)
	Per allacciamenti non domestici EURO 50,00
b) ASSISTENZA TECNICA	Per tutti gli usi EURO 25,00, oltre I.V.A.
c) CAUZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE	Per utilizzi domestici EURO 25,00, per ciascuna utenza, oltre a EURO 5,00 in più per ciascun utilizzo superiore al singolo
	Per utilizzi non domestici EURO 50,00
d) SPORTELLO ALLOGGIO CONTATORI	EURO 25,00, oltre I.V.A.

Per la stipula della voltura di una concessione d'uso già esistente, il nuovo intestatario è tenuto al versamento della sola cauzione e dei normali diritti di Segreteria;

Il prezzo dell'acqua consumata sarà pagata in base alle tariffe emesse periodicamente dal CIPE e che sono approvate con delibera di Consiglio Comunale.

Le tariffe dovranno prevedere:

- Il costo dell'acqua a mc. per ogni scaglione e diviso secondo gli usi;
- Le fasce di consumo per ogni scaglione;
- La quota utenza annuale;
- Il minimo garantito per tutte le utenze;
- La quota per la depurazione;
- La quota per la fognatura;
- La spesa per la verifica del contatore;
- La quota per il noleggio del contatore;

Il minimo semestrale di cui alle tariffe approvate con delibera di Consiglio Comunale, dovrà essere sempre pagato anche se non è effettivamente raggiunto.

La quota spettante per il servizio di depurazione e fognatura, sarà calcolata in base agli effettivi mc. di acqua prelevati dall'Acquedotto Comunale o da impianti privati di adduzione che dovranno essere muniti di apposito contatore.

Ai sensi della circolare Amministrativa del Ministero delle Finanze n. 263/e del 29/10/1996, il canone di fognatura e depurazione è dovuto da tutti coloro che risultano allacciati direttamente

o indirettamente alla pubblica fognatura, quali potenziali fruitori dei servizi stessi.

Il deposito cauzionale è infruttifero, l'Ufficio Acquedotto lo incamera a titolo di garanzia per eventuali danni arrecati ai suoi impianti o per rimborsarsi di eventuali somme a qualunque titolo non pagate dal Concessionario, sarà restituito al momento della cessazione dell'utenza previa domanda in carta libera ed in assenza assoluta di pendenze.

Art. 14 - Spese di impianto per nuove concessioni

Per la valutazione delle spese di impianto di nuove concessioni, le tubazioni di adduzione dell'acquedotto la dove esistono, si ritengono posate al centro della strada comunale.

Tutte le opere occorrenti per portare l'acqua nel raggio di 30 ml. lineari, da detta tubazione di adduzione sino al contatore o alla saracinesca, in caso di bocca antincendio, saranno a carico del concessionario.

Art. 15 - Contributo spese di allacciamento

Qualora la strada sia priva di tubazioni, ma vi si affacci un complesso di più edifici, ai fini della valutazione delle spese di allacciamento la strada stessa purché comunale, sarà considerata già canalizzata e varranno le disposizioni di cui al precedente capitolo 14.

In caso di distanze superiori a 30 ml. il Comune contribuirà alle spese per 10 ml ogni utente (es. allacciamento di 40 ml = 30 ml all'utente e 10 ml il Comune) (allacciamento di 50 ml = 40 ml l'utente e 10 ml il Comune).

Art. 16 - Decorrenza della concessione

La concessione decorrerà dalla data della sottoscrizione dell'atto di concessione d'uso, mentre il pagamento dell'acqua decorre dal giorno in cui avrà inizio l'erogazione.

Art. 17 - Durata della concessione d'uso

La concessione d'uso ha durata annuale con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno salvo il periodo iniziale che comunque è stipulato con scadenza al 31 dicembre dell'anno in corso.

La concessione d'uso s'intende rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del concessionario da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art 18 - Cambiamento di utente.

Il proprietario o il possessore che venda o lasci il possesso dell'immobile durante il corso della somministrazione è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune con lettera raccomandata R.R. chiedendo la risoluzione della concessione d'uso.

Dalla data di avviso al Comune di tale scioglimento s'intenderà risolta la concessione d'uso.

Qualora il Comune venga a conoscenza della vendita dell'immobile o del cambio di possesso, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di 20 giorni, la posizione della sua utenza, con la sottoscrizione della concessione d'uso di fornitura, in caso contrario si provvederà alla sospensione della somministrazione.

Il precedente beneficiario fino a quando il suo Atto d'obbligo non sarà risolto sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole riportate, e in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile e risponderà dei danni e delle infrazioni prodotte da lui e da i suoi aventi causa ai materiali ed agli apparecchi del Comune.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso del cambiamento di utenza per la nuova locazione o per cessione di esercizio.

Art. 19 - Revoca della concessione

La concessione può essere revocata per morosità o per inosservanza da parte del concessionario alle norme del presente regolamento.

La concessione è revocata in tutti i casi in cui risulti irreperibile il destinatario accertato mediante la restituzione per due volte delle bollettazioni dal servizio postale.

In tutti i casi di revoca l'Ufficio Acquedotto procederà alla chiusura o alla rimozione del contatore.

Art. 20 - Decesso dell'utente

In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto.

Sarà compito degli eredi comunicare per iscritto all'Ufficio Acquedotto, entro 60 giorni dalla morte dell'intestatario, le necessarie modifiche alla concessione di allacciamento. Gli eredi sono esenti dal pagamento di oneri di volturazione.

Scaduto tale termine, sarà provveduto, in caso di non avvenuto cambiamento, alla sospensione della somministrazione.

L'ufficio di stato civile trasmette mensilmente all'ufficio acquedotto gli attestati di morte, affinché quest'ultimo proceda ai sensi alle verifiche ai sensi dei commi precedenti.

Art. 21 - Concessioni temporanee

Si applicano alle concessioni temporanee, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle concessioni continue, salvo le seguenti particolari condizioni:

- a. l'acqua sarà misurata da contatore installato dall'acquedotto a spese del richiedente;
- b. la durata della concessione la cui scadenza dovrà essere indicata dal richiedente non può essere inferiore ad un mese. E' ammesso il rinnovo della concessione su richiesta dell'intestatario;
- c. le concessioni temporanee sono rilasciate esclusivamente per uso non domestico.
- d. Al distacco del contatore dovrà presenziare un dipendente del Comune che provvederà a registrare la lettura in esso indicata.

Art. 22 - Letture del contatore

La lettura dei contatori generali sarà effettuata dal personale incaricato dell'acquedotto, almeno una volta all'anno.

L'acquedotto, per esigenze di servizio, può variare i periodi di lettura, senza necessità di avviso e senza che gli utenti possano avanzare reclami.

Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente, come potrà avvalersi della facoltà di fatturazione di acconti sul consumo del 1° Semestre. Tale acconto sarà calcolato nella misura del 50% del consumo registrato o previsto nell'anno precedente, con un minimo di 50 mc. Sarà provveduto al dovuto conguaglio in sede di fatturazione del periodo successivo. La fatturazione in acconto non può essere predisposta per due semestri consecutivi.

Art. 23 - Prova del contatore

Nei casi di verifica del contatore su richiesta del concessionario, la prova sarà effettuata alla presenza del concessionario stesso o di un suo incaricato.

Si riterranno esatte le misurazioni del contatore qualora l'errore sia contenuto entro il limite del 5% in più o in meno.

In tale caso le spese di verifica, saranno a carico dell'utente e gli saranno addebitate sulla fattura successiva oppure potranno essere pagate presso la Tesoreria Comunale.

Art. 24 - Interruzione erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di fornitura o per variazioni di pressione, né gli potrà essere fatto alcun addebito per guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua potabile o per danni di qualsiasi natura dipendenti da diminuzione od interruzioni della somministrazione dell'acqua o da variazioni di pressione.

Art. 25 - Fughe prima e dopo il contatore

Eventuali fughe su impianti di proprietà dell'Amministrazione, compreso il contatore saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

Nell'eventualità di perdite interessanti tubazioni interrato che dal contatore vanno alle colonne montanti e come tali occulte, adeguatamente comprovate da documentazione tecnica e fotografica, sarà ricalcolato il consumo del semestre interessato dalla dispersione, alla tariffa base. L'Ufficio Tecnico potrà effettuare sopralluoghi per verificare la veridicità del danno.

Art. 26 - Misurazione delle acque reflue

Tutti i proprietari di pozzi privati, i cui scarichi sono allacciati alla fognatura pubblica, sono tenuti a misurare ed a comunicare entro il 31/12 di ogni anno la quantità di acqua emunta dai pozzi suddetti e scaricata nella fognatura pubblica, al fine del calcolo della quota dovuta per la fognatura e la depurazione.

I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da EURO 250,00 a EURO 500,00.

Art. 27 - Piscine.

I proprietari di piscine a carattere privato devono provvedere a stipulare autonomo contratto di concessione acqua potabile.

I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da EURO 250,00 a EURO 500,00, oltre alla fatturazione dell'acqua consumata alla tariffa più alta prevista.

Per i proprietari di piscine private si applicano le disposizioni di cui al precedente Art. 26 in materia di scarichi in fognatura pubblica.

Art. 28 - Periodi di siccità.

Durante i periodi estivi di straordinaria siccità, al fine di non sprecare le risorse idriche presenti sul territorio Comunale, è fatto divieto di utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli igienici od alimentari, come ad esempio per innaffiare giardini o lavare automobili, per specifica Ordinanza Sindacale o del Responsabile del servizio Tecnico.

I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da EURO 250,00 a EURO 500,00.

Art. 29 - Pagamento bollette

Il Comune provvederà alla fatturazione con sistemi automatizzati semestralmente, anche per gruppi di utenti, la consegna all'agenzia di recapito dovrà effettuarsi con unica distinta da registrare al protocollo generale del comune.

L'utente dovrà effettuare il pagamento secondo le indicazioni riportate in bolletta, la quale perverrà almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza della stessa.

A carico dell'utente moroso che non abbia provveduto al pagamento entro la data di scadenza indicata in bolletta, sarà applicata una penalità pari al 5% dell'importo complessivo della

bolletta stessa con un minimo pari al valore di 10 metri cubi di acqua al prezzo massimo. Dalla stessa data saranno inoltre applicati sull'importo dovuto e non pagato gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto su base annua, maggiorato di cinque punti, fatto salvo comunque il danno ulteriore.

Inoltre, trascorsi quindici giorni dalla data indicata in bolletta, non provvedendo l'utente al pagamento, il Comune avrà il diritto di sospendere la fornitura di acqua all'utente, senza ulteriori avvisi, salva ogni altra azione per il recupero del credito.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può prestare reclamo al Comune, ma è comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta salvo che questa risulti palesemente errata; eventuali rimborsi saranno liquidati tempestivamente da parte del Comune.

In caso di fatturazione palesemente errata per un errore di lettura o di calcolo, il comune provvederà all'emissione di una nuova bolletta con le dovute correzioni.

Sono pure a carico esclusivo dell'utente imposte, tasse, contributi, canoni erariali, provinciali o comunali in merito alla fornitura e comunque in relazione alla somministrazione dell'acqua.

Salvo diverse disposizioni di legge, a rimborso dell'uso e della manutenzione ordinaria del contatore,

l'utente deve pagare al Comune quote periodiche come da tariffe in vigore.

Art. 30 - Bocche antincendio

Le concessioni per bocche antincendio sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento.

Le bocche antincendio dovranno essere dotate di apposito contatore, che sarà installato a cura ed a spese dell'utente.

L'acqua prelevata dalle bocche dovrà essere utilizzata solo per uso antincendio.

Una volta all'anno l'Ufficio Acquedotto provvederà alla lettura dei contatori e per quanto riguarda la fatturazione, procederà come segue:

- al momento del contratto dovrà essere versato un deposito cauzionale pari a 200 mc. a tariffa base;
- nel caso di incendio l'utente dovrà fare immediata denuncia all'Ufficio Acquedotto e produrre la documentazione relativa. Il consumo sarà conteggiato a tariffa base.

I consumi misurati del contatore e non dovuti ad incendio o riferiti ad incendio non denunciato dall'utente ai sensi del presente articolo, saranno fatturati alla tariffa più elevata.

Art. 31 - Controversie

Per ogni eventuale controversia le Parti riconoscono come sola competente l'Autorità giudiziaria della Città di Catania

Art. 32 - Applicazione

Alle norme del presente regolamento dovranno attenersi, sia chi stipula una nuova concessione di allacciamento, sia chi risulti già allacciato all'acquedotto Comunale.

Il presente regolamento abroga il regolamento approvato in data 1/02/1939 con delibera del commissario prefettizio n. 18;